MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
SCUOLA STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO "A. BERTOLA"
Via Euterpe, 16 – 47923 RIMINI (RN)
Tel: 0541 770040
Codice Mecc.: RNMM02100X - Cod. Fisc.: 91033170407 - Cod. FATT.PA: UFGM5W
PEC: rnmm02100x@pec.istruzione.it - E-MAIL: rnmm02100x@istruzione.it
SITO: www.scuolabertola.edu.it

PROTOCOLLO D'ISTITUTO

PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO

DEL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Delibera n.15 del Collegio dei docenti del 13/09/2024

Delibera n. 13 del Consiglio di Istituto del 5/03/2025



Il Protocollo è stato elaborato sulla base delle *Linee guida di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo*

(D.M. 18 13.01.2021)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
SCUOLA STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO "A. BERTOLA"
Via Euterpe, 16 – 47923 RIMINI (RN)
Tel: 0541 770040
Codice Mecc.: RNMM02100X - Cod. Fisc.: 91033170407 - Cod. FATT.PA: UFGM5W
PEC: rnmm02100x@pec.istruzione.it - E-MAIL: rnmm02100x@istruzione.it
SITO: www.scuolabertola.edu.it

INDICE

PREMESSA

1. BULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI

1.1 Bullismo

1.2 Tipologie di bullismo

2. CYBERBULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI

2.1 Cyberbullismo

2.2 Tipologie di cyberbullismo

3. BULLISMO E CYBERBULLISMO: QUALI LE DIFFERENZE?

3.1 Bullismo

3.1 Cyberbullismo

3.2 Chi è il cyberbullo?

4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA

5. CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

5.1 Compiti della scuola

5.2 Prevenzione

5.3 Procedura operativa

5.4 Gestione dei casi

5.5 Monitoraggio

5.6 Sanzioni disciplinari

6. RIFERIMENTI UTILI

6.1 Sitografia

6.2 Allegati

PREMESSA

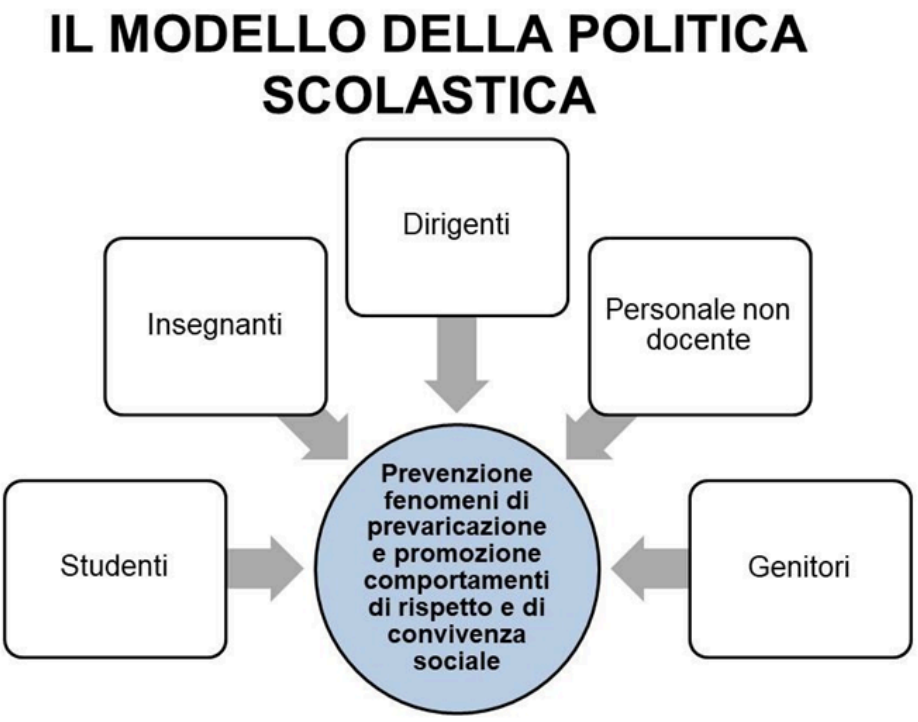
Una politica scolastica di antibullismo è da intendersi come una dichiarazione di intenti che guidi l'azione e l'organizzazione all'interno della Scuola, l'esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale e ai genitori un'indicazione e una dimostrazione tangibile dell'impegno della Scuola a fare qualcosa contro i comportamenti improntati sulla prepotenza.

(Sharp e Smith, 1994).

Bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni complessi, articolati e le cause che contribuiscono a determinarli e ad incrementarli sono molteplici, così come differenti sono le forme in cui essi si manifestano. Queste vanno da quelle sociali e culturali, e perciò valoriali, ad altre a più spiccato carattere psicologico e (dis)educativo sia sul piano informale, cioè dell'educazione familiare e di contesto, sia su quello formale, primariamente scolastico. Risulta tuttavia che le cause a carattere più generale di maggior peso specifico siano rintracciabili nella diffusa regressione del rispetto dell'altro da sé assieme all'inadeguatezza di una educazione affettiva in famiglia e a scuola, che non permette di riconoscere e di gestire le emozioni.

La scuola, che deve creare e mantenere un ambiente sano e propositivo ha il dovere, insieme ai genitori e a tutti coloro che formano la comunità educante, di responsabilizzare gli studenti nelle buone relazioni tra pari per promuovere e facilitare la crescita sul piano umano e culturale di ogni studente e studentessa a lei affidata.

Risulta prioritario per il nostro Istituto mettere in atto una serie di politiche preventive e strategie d'intervento per contrastare i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.

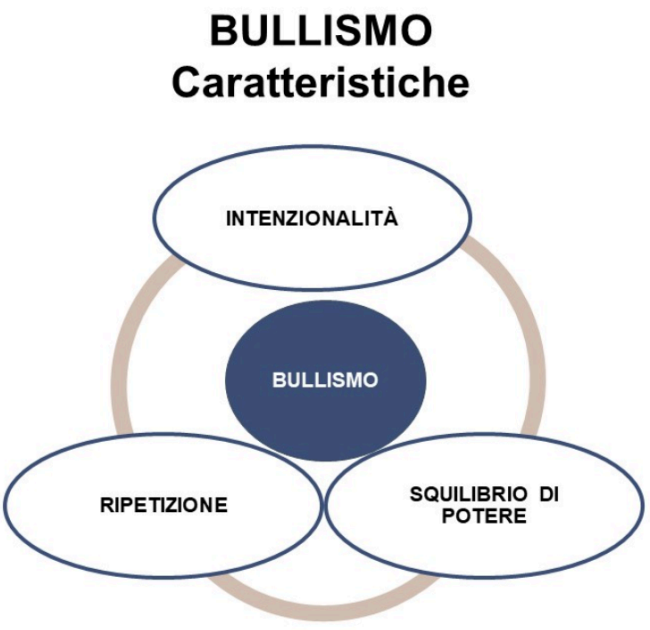


1. BULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI

1.1 BULLISMO

Il termine bullismo, spesso abusato e talvolta travisato, viene usato nella letteratura internazionale per connotare il fenomeno delle prepotenze tra pari in un contesto di gruppo. Tra la fine degli anni Sessanta e gli inizi degli anni Settanta i lavori pionieristici di Heinemann (1969) e Olweus (1973) rilevarono un'elevata presenza di comportamenti bullistici in molte scuole scandinave, inducendo l'opinione pubblica a prestarvi attenzione, ma soprattutto ad acquisire consapevolezza della pericolosità di tali comportamenti. È proprio Olweus (1973) che per primo riesce a dare una definizione al fenomeno, affermando che "uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato e vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, ad azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni" (Olweus, 1996, pp. 11-12). In seguito, Smith e Sharp approfondiscono il concetto definendo il bullismo "un tipo di azione che mira deliberatamente a fare del male o a danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura per settimane, mesi e persino anni, ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime. Alla base della maggior parte dei comportamenti sopraffattori c'è un abuso di potere e un desiderio di intimidire e dominare" (Sharp, Smith, 1995).
Il bullismo è a tutti gli effetti un abuso di potere che si contraddistingue per:

- il verificarsi di comportamenti di prevaricazione diretta o indiretta da parte del bullo, oppure l'intenzione di far del male alla vittima;
- la relazione asimmetrica tra il bullo e la vittima, poiché il primo appare in posizione di superiorità fisica e/o psicologica rispetto al secondo;
- la reiterazione nel tempo delle azioni di prevaricazione da parte del bullo; la persistenza nel tempo appare particolarmente importante in quanto consente di distinguere il bullismo da altre forme di aggressione e violenza;
- i sentimenti di paura, di colpa, di inferiorità e di vergogna nutriti dalla vittima, spesso incapace di difendersi e di chiedere aiuto agli adulti di riferimento.



Il bullismo, dunque, è un comportamento aggressivo e intenzionale, teso ad arrecare danno ad un'altra persona, condotto da un individuo o da un gruppo ripetutamente e nel tempo contro

una vittima che non riesce a difendersi. Si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo:

- **IL BULLO**: ideatore delle prepotenze (non sempre però è colui che mette in atto le prepotenze stesse);
- **I SOSTENITORI DEL BULLO**: partecipano alle prepotenze sotto la sua guida;
- **GLI SPETTATORI PASSIVI**: coloro che assistono senza prendere parte all'azione, ma la sostengono e la rinforzano attivamente con incitamenti, risolini o altro, e che quindi sono da considerarsi complici del bullo.
- **LA VITTIMA**: chi subisce ripetutamente le prepotenze, tende ad essere da sola, non ha amici oppure ha degli amici ma con altre difficoltà;
- **I DIFENSORI DELLA VITTIMA:** coloro che consolano e difendono, chiedono aiuto ad un adulto o comunque cercano delle modalità per far cessare le prepotenze; queste figure sono molto importanti perché si accorgono che c'è qualcosa che non va e più aumenta il loro numero, più diminuisce il bullismo.



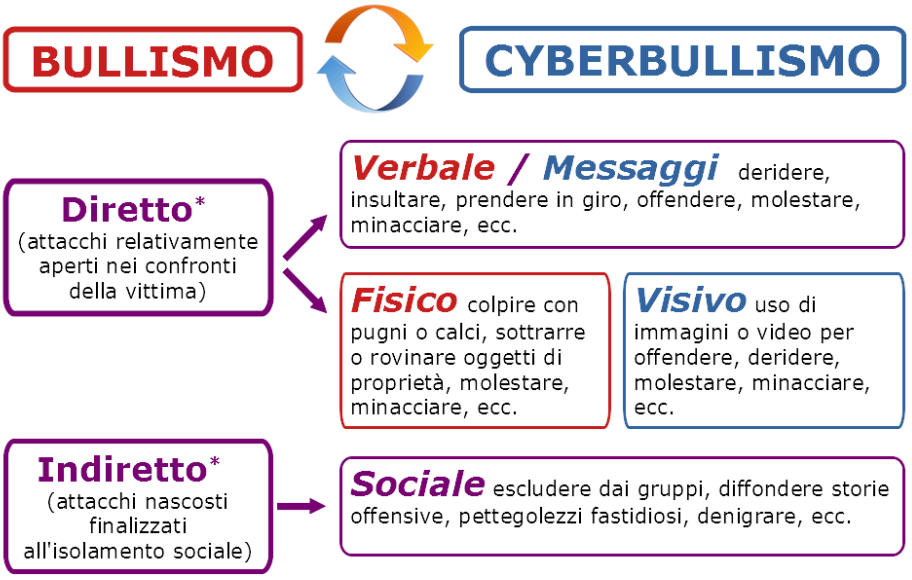
I vissuti delle vittime costituiscono i principali indicatori per l'individuazione di situazioni di bullismo.

1.2 TIPOLOGIE DI BULLISMO

Il bullismo può assumere forme diverse:

- **FISICO**, cioè costituito da atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
- **VERBALE**, cioè agito (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o indiretto e subdolo (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze ecc.);
- **RELAZIONALE-SOCIALE**, esplicitato con isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Accanto alle forme descritte esistono altri tipi di bullismo basato sul pregiudizio: a sfondo razziale, religioso, omofobo, contro i compagni disabili, a sfondo sessuale ecc.

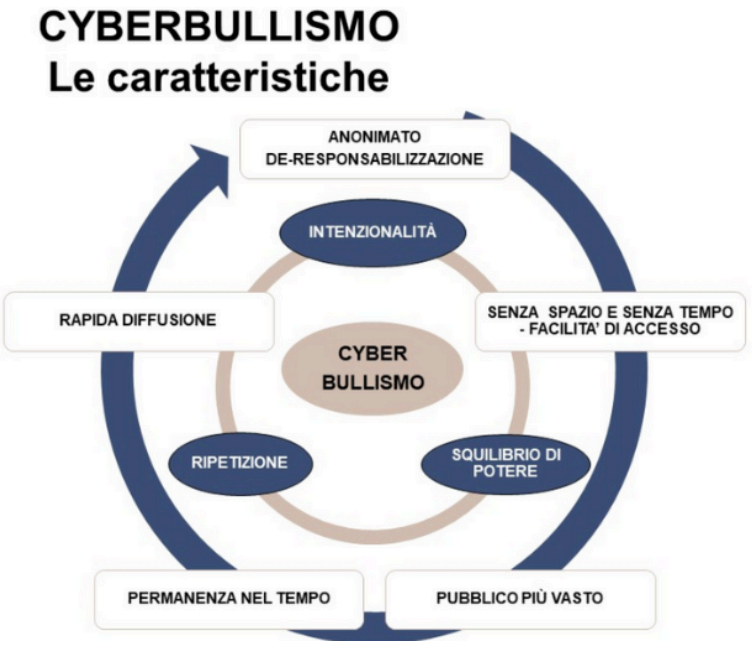


2. CYBERBULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI

2.1 CYBERBULLISMO

Peter Smith ha definito cyberbullismo "un atto aggressivo e intenzionale condotto da un individuo o da un gruppo di individui, usando varie forme di contatto elettronico, ripetute nel corso del tempo contro una vittima che ha difficoltà a difendersi" (Peter Smith et al., 2008).

L'art. 2 della Legge 71/2017 offre un'illuminante definizione: per cyberbullismo si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo".



2.2 TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

- **Flaming**: litigi online nei quali si fa uso di linguaggio violento e volgare scatenati da una persona, il *flamer*, che diffonde rapidamente messaggi provocatori e insulti miranti a suscitare vere e proprie battaglie verbali all'interno di comunità virtuali;
- **Harassment**: molestie attuate tramite l'invio ripetuto di messaggi offensivi rivolti alla stessa persona;
- **Cyberstalking**: tentativi ripetuti di contatto tramite new media, che includono esplicite minacce e mirano a incutere paura;
- **Denigration**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di "pettegolezzi" e commenti crudeli, calunnie, offese al fine di danneggiare la reputazione della vittima;
- **Outing and Trickery**: pubblicazione/condivisione di informazioni private o imbarazzanti su una persona, le quali sono state estorte con l'inganno (creando un clima di fiducia) allo scopo premeditato di condividerle nel cyberspazio a insaputa della vittima;
- **Impersonation**: violazione dell'identità virtuale di una persona (per comunicare con i suoi contatti o con i propri);
- **Exclusion**: estromissione intenzionale di una persona da gruppi online allo scopo di provocare in essa un sentimento di emarginazione;
- **Sexting**: scambi di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzati con lo smartphone o il tablet, e pubblicati in rete. Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla vittima.
- **Cyberbasging o happy slapping**: aggressioni che hanno inizio nella vita reale per poi continuare con foto o filmati online. La vittima viene colpita da un compagno e videoripresa da un terzo, di fronte agli occhi di un gruppo di ragazzi, per poi far circolare il video in rete oppure tramite cellulari.
- **Trolling**: è una persona (troll) che interviene nelle discussioni con commenti senza un obiettivo di comunicazione preciso e spesso volutamente offensivi, quindi con il solo scopo di suscitare nell'altro altrettanti commenti esasperati o violenti.

3. BULLISMO E CYBERBULLISMO: QUALI DIFFERENZE?

3.1 BULLISMO

- Sono coinvolti solo gli studenti della classe o dell'istituto.
- Contatto corporeo visivo e diretto.
- Generalmente il bullo è fisicamente prestante o sa usare il corpo per fare del male.
- Il bullo agisce nel tragitto casa-scuola e nell'orario scolastico.
- Gli atti di bullismo vengono raccontati ad altri studenti della scuola o a scuole vicine.
- Il bullo cerca di rendersi visibile attraverso le sue azioni e ha bisogno di dominare le sue relazioni interpersonali.
- Il bullo vede concretamente la vittima e l'effetto delle proprie azioni ma lo ignora.

3.2 CYBERBULLISMO

- Chiunque può essere coinvolto.

- ➔ I cyberbulli e i loro alleati possono essere anonimi o utilizzare falsi profili.
- ➔ Il cyberbullo può agire 24h su 24 accedendo facilmente da qualsiasi dispositivo.
- ➔ La diffusione del materiale prodotto è rapida e non ha limiti geografici.
- ➔ Alto livello di disinibizione per il quale i cyberbulli spesso fanno online ciò che non farebbero nella vita reale.
- ➔ Il cyberbullo approfitta della propria invisibilità per agire de-responsabilizzandosi.
- ➔ Il cyberbullo non vede direttamente le conseguenze delle proprie azioni sulla vittima.
- ➔ La permanenza nel tempo di quanto scritto e il raggiungimento di un pubblico più vasto potrebbero aggravare lo stato emotivo della vittima.

3.3 CHI È IL CYBERBULLO?

Può essere una persona estranea o conosciuta dalla vittima, può agire singolarmente o essere supportata dal gruppo. Il cyberbullo può rimanere anonimo, protetto da un'identità *fake*, da un *avatar* o da un *nickname*. Può raggiungere la *cybervittima* in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. La possibilità di avere i telefonini sempre accesi e spesso connessi a internet permette al cyberbullo di attaccare la sua vittima ogni qualvolta voglia.

4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA

Secondo il diritto penale (art. 98 c.p.) è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, abbia compiuto quattordici anni. Diverse norme di legge (codice civile, penale e Costituzione) puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli.

Per il bullismo:

- ➔ percosse (art. 581 c.p.)
- ➔ lesioni (art. 582 c.p.)
- ➔ ingiuria (art. 594 c.p.depenalizzato D.lgs 7/2016)
- ➔ deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.)

Per il cyberbullismo:

- ➔ diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.)
- ➔ violenza privata (art. 610 c.p.)
- ➔ trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy)
- ➔ sostituzione di persona (art. 494 c.p.)
- ➔ accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.)
- ➔ estorsione sessuale (art. 629 c.p.)
- ➔ molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.)

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, risponde il genitore per *culpa in educando* e *culpa in vigilando* (art. 2048, I co, c.c.). Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di *culpa in vigilando* ma non anche da quella di *culpa in educando*.
Si precisa, inoltre, che il docente, in quanto pubblico ufficiale, è tenuto a denunciare alle autorità competenti qualunque illecito rechi danno al minore.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.
La Legge 29 maggio 2017, n. 71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, **privilegiando azioni di carattere formativo-educativo**.

In particolare, il minorenne con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere

all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minorenne ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. dd.30 giugno 2003, n. 196. Il Garante dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato.
Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).
Si ricorda che il docente che venga a conoscenza di illiceità, qualora dopo aver informato il Dirigente scolastico e la famiglia, venga a conoscenza che la stessa non intende procedere penalmente, è tenuto, in quanto pubblico ufficiale, a denunciare l'accaduto alle autorità competenti.

(Art.5 L.71) Salvo che il fatto costituisca reato, il Dirigente scolastico, che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo, ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo. I Regolamenti delle Istituzioni scolastiche e il Patto di corresponsabilità sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti. Per il minore di anni 14 è previsto l'ammonimento da parte del questore, che cessa al compimento della maggiore età.

(Art.4 L.71) Le linee di orientamento scolastico prevedono la partecipazione di un referente alla formazione ministeriale e la promozione di un ruolo attivo dell'intera comunità scolastica nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

È opportuno ricordare che nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli adulti che operano nella scuola hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità giudiziaria competente → **Allegato D** come indicato nelle *LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo* (DM n. 18 del 13 gennaio 2021).

5. CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

5.1 COMPITI DELLA SCUOLA

Il bullismo danneggia ogni soggetto interessato: le vittime, i bulli, gli astanti, le classi coinvolte. Per questo motivo occorre un intervento globale e sistemico che, implementando le risorse del territorio, veda il coinvolgimento di tutta la comunità educante: alunni, gruppo classe, genitori, personale docente e ATA.

Pertanto, al fine di contrastare i fenomeni di bullismo, il nostro Istituto opererà su due livelli:

- ➢ prevenzione;
- ➢ attuazione di strategie operative e di gestione dei casi di bullismo.

5.2 PREVENZIONE

Per combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo non bisogna limitarsi a singole azioni *una tantum*, sulla scia di momenti di allarmismo, di emotività e di paura. **È invece necessario progettare e lavorare con tutte le risorse disponibili perché crescano costantemente le iniziative per e con i ragazzi. Fare prevenzione significa, dunque, investire sui giovani come cittadini**.

Gli interventi di prevenzione contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo riguardano più livelli:

LIVELLO DI INTERVENTO	ATTORI COINVOLTI	OBIETTIVI	ESEMPI DI ATTIVITÀ
Comunità/ Territorio	• ASL • Servizi sociali • Istituzioni pubbliche • Forze dell'ordine • Associazioni e gruppi presenti sul territorio	• Sensibilizzare e coinvolgere la comunità territoriale • Beneficiare delle risorse presenti sul territorio • Costruire alleanze educative trasversali tra gli ambienti di vita dei nostri alunni	• Predisposizione di accordi con Enti, associazioni, servizi, Forze dell'ordine • Coinvolgimento della comunità in serate di "informazione"
Scuola	• Personale scolastico • Alunni • Genitori	• Elaborare attività didattiche per l'educazione al rispetto, all'empatia, alla consapevolezza delle regole ● Sensibilizzare sul problema del bullismo e del cyberbullismo	• Individuazione e formazione di un referente sul bullismo e cyberbullismo con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto • Formazione di un Team bullismo e cyberbullismo

		• Coinvolgere tutte le componenti, responsabilizzandole • Proporre specifiche attività per promuovere il benessere a scuola • Promuovere strategie per un uso consapevole di internet e delle tecnologie digitali	• Raccolta di dati su eventuale presenza nella scuola del fenomeno e sue caratteristiche • Formulazione di un sistema di regole anti-bullismo, direttive sull'utilizzo delle nuove tecnologie a scuola (protocollo, integrazione a regolamenti, ecc) • Attività di formazione per il personale della scuola • Incontri di formazione per genitori • Monitoraggio costante da parte dei docenti a scuola
Classe	• Alunni • Insegnanti	• Creare un clima sereno e aperto al dialogo • Favorire la cooperazione e la soluzione pacifica dei conflitti • Aumentare il grado di consapevolezza sul problema • Conoscere le regole basilari della comunicazione e del comportamento sul Web (netiquette e concetti di Privacy e responsabilità) • Acquisire gli strumenti per gestire le situazioni problematiche (sia nelle relazioni sociali face to face che virtuali)	• Attività di alfabetizzazione alle emozioni • Percorsi di educazione alla legalità e alla convivenza civile • Attività curricolari (film e video, letture, discussioni, teatro, ecc.) • Percorsi atti a favorire conoscenza e utilizzo dei nuovi media • Interventi specifici, anche di esperti, sui rischi in rete e sui comportamenti corretti da mettere in atto.
Singolo individuo	• Soggetti coinvolti	• Fornire aiuto e sostegno adeguati sia alle vittime che ai bulli,	• Colloqui con gli alunni e le famiglie

		perché riescano a scardinare il loro ruolo abituale e sappiano assumere comportamenti consoni e corretti	• Interventi coordinati tra insegnanti, alunni e famiglie coinvolte

5.3 PROCEDURA OPERATIVA

Di fronte a episodi di bullismo è importante che sia prodotta una documentazione oggettiva dei fatti accaduti secondo la seguente procedura:

PRIMA SEGNALAZIONE

La prima segnalazione può essere effettuata da chiunque (vittima, genitore, testimoni, docenti, personale ATA, etc.) previa compilazione di apposito MODULO DI PRIMA SEGNALAZIONE disponibile in Google moduli al seguente link https://forms.gle/QBNM4575ug2dvvo8A, indirizzato al Referente di Istituto bullismo e cyberbullismo, o in formato cartaceo (**Allegato A**) da inserire in un apposito contenitore che sarà posizionato in portineria.

VALUTAZIONE APPROFONDITA e colloquio con la vittima

Successivamente alla prima segnalazione, appurato il livello di gravità della situazione, viene informato il dirigente scolastico e viene svolta una VALUTAZIONE APPROFONDITA dell'accaduto attraverso colloqui con le persone coinvolte. In tempi brevi, dal momento della ricezione e valutazione del modulo di prima segnalazione, il Referente bullismo e cyberbullismo calendarizza i colloqui con le persone (vittima, compagni testimoni, insegnanti di classe, genitori, etc.) che ritiene possano contribuire alla valutazione approfondita del presunto caso di bullismo o cyberbullismo. I colloqui saranno tenuti, a seconda dei casi, dal Referente, dal Team e/o dal Dirigente o suoi collaboratori.
Attraverso la compilazione di un MODULO DI VALUTAZIONE APPROFONDITA (**Allegato B**), comprensivo delle informazioni emerse dai colloqui, si definisce il successivo tipo di intervento in base alla tipologia e alla gravità del caso.

5.4 GESTIONE DEI CASI

Dalle risultanze emerse dalla valutazione approfondita (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo-classe e della famiglia), si procede alla definizione del livello di rischio e, ferma restando la valutazione di eventuali possibili implicazioni di carattere legale che comportano l'obbligo da parte della scuola di informare le forze dell'ordine, si procede a definire il tipo di intervento da effettuare e ad avvertire la famiglia (L'articolo 5 della Legge n.71 del 29 maggio 2017 recita: "*1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo*").

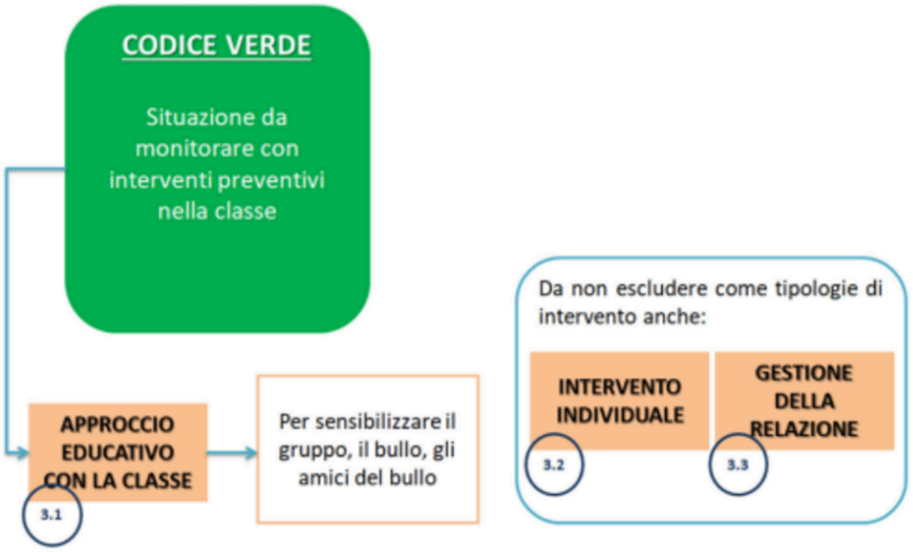
In base alla gravità, vengono individuati i seguenti codici :



Codice verde

Si procede affrontando la situazione con interventi da attuare in classe mediante un approccio educativo, responsabilizzando e sensibilizzando l'intero gruppo al rispetto al fenomeno, al fine di aumentare la consapevolezza sulle emozioni, sulle conseguenze per la vittima e sull'importanza del ruolo degli spettatori passivi.
Si può inoltre pensare di coinvolgere alcuni studenti in particolare (es. difensore della vittima) per interventi mirati (es. supporto).

Il Team sarà successivamente informato dal coordinatore della classe sulle strategie educative messe in atto e sul loro andamento.



Codice giallo

Quando gli episodi di bullismo e vittimizzazione assumono una rilevanza sistematica, la situazione viene affrontata con in classe, con interventi individuali svolti con il bullo e/o la vittima (anche eventualmente da parte dello psicologo della scuola) e con il coinvolgimento della famiglia.

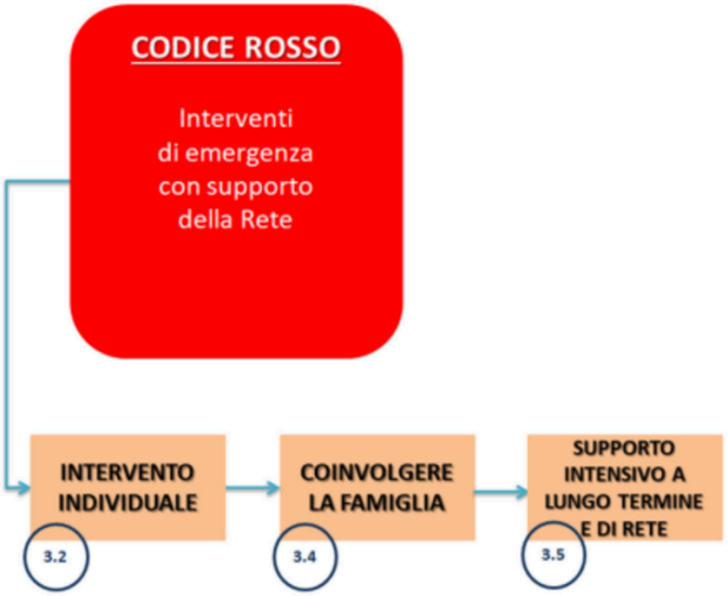
Il coinvolgimento della famiglia deve essere a scopo **informativo**, **proattivo, costruttivo, supportivo**: per renderla parte integrante e attiva del processo di costruzione e risoluzione del problema.



Codice rosso

Si profila una situazione da codice rosso in presenza di un livello di urgenza di bullismo e di vittimizzazione con elevata gravità degli atti subiti e conseguente sofferenza della vittima, tale da richiedere interventi di emergenza quali:

- Approccio educativo con l'intera classe svolto dagli insegnanti del team docente/consiglio di classe;
- Coinvolgimento tempestivo della famiglia
- Supporto intensivo per la vittima;
- Intervento psicologico per i bulli;
- Attivazione di un supporto intensivo a lungo termine e di rete (es. Servizi Sanitari Territoriali, Servizi Sociali, Ospedali, Pronto Soccorso, Polizia Postale,Carabinieri, ecc...).





5.5 MONITORAGGIO

La procedura prevede un'ultima fase di MONITORAGGIO per supervisionare la gestione del caso e valutare l'efficacia dell'intervento sia a breve che a lungo termine.

Il monitoraggio dovrà pertanto essere svolto dal Team che, attraverso l'opportuno MODULO DI MONITORAGGIO (**Allegato C**), rileverà l'andamento e l'efficacia della procedura messa in atto, proponendo eventuali meccanismi riparativi sia in caso di miglioramento della situazione che di peggioramento.



5.6 SANZIONI DISCIPLINARI

L'Istituto adotta un Regolamento volto a sanzionare episodi di bullismo e cyberbullismo, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari.
Le sanzioni previste si ispirano al principio di gradualità della sanzione, in correlazione con la mancanza disciplinare commessa [D.P.R. 235/2007] e al principio di riparazione del danno [Art. 4 comma 5 D.P.R. 249/98].
Si richiamano a tal proposito l'articolo 4 del *Regolamento di Istituto* e l'articolo 6 del *Regolamento di disciplina* per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari:

Regolamento di Istituto
Art. 4 - SANZIONI DISCIPLINARI
1. "Agli studenti che manchino ai doveri scolastici sono inflitte sanzioni disciplinari, in base alla gravità delle infrazioni e secondo le disposizioni della normativa vigente".
2. "I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica stessa".
3. "La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto".
4. "In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità".
5. "In nessun caso le sanzioni disciplinari possono violare in qualche modo le norme di tutela della privacy degli studenti coinvolti".
6. "L'inosservanza del divieto di utilizzo del telefono cellulare o di strumenti affini (es. smartwatch) per scopi non didattici comporta il ritiro del telefono cellulare o di altra apparecchiatura da parte del docente che ha accertato l'infrazione, anche se non appartenga al consiglio di classe dell'alunno. Prima di ritirarlo, il docente avrà cura di fare spegnere il telefono o l'apparecchiatura dall'alunno che lo stava utilizzando. L'apparecchiatura quindi sarà consegnata, a cura del docente, agli uffici di segreteria, dove potrà essere ritirata dai genitori dell'alunno proprietario, che saranno tempestivamente avvisati dalla scuola".
7. "Le tipologie di sanzioni conseguenti alla violazione da parte degli studenti di divieti e disposizioni sono indicate nel Regolamento di disciplina".

Regolamento di disciplina
Art. 6 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale
"L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta e può essere anticipata via fonogramma. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la

decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo. L'eventuale inosservanza dei termini ordinatori non determina immediatamente l'invalidità del procedimento né del provvedimento finale, a meno che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa dell'incolpato".

6. RIFERIMENTI UTILI

6.1 Sitografia

Sensibilizzazione contro la violenza nelle parole

- Parole Ostili: https://paroleostili.it

Prevenzione del disagio giovanile

- CuoreParole: http://www.cuoreparole.org

Per la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali:

- https://www.garanteprivacy.it/temi/cyberbullismo
- https://www.youtube.com/watch?v=wgfq5VfKqoI

Per informazioni e ulteriori contatti utili sul fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo:

- Piattaforma elisa: https://www.piattaformaelisa.it/progetti/generazioniconnesse/
- Informa giovani Italia: https://www.informagiovani-italia.com/bullismo_reato.htm
- Safer Internet Day: https://www.saferinternetday.org
- Generazioni connesse: https://www.generazioniconnesse.it
- Cuori connessi: https://www.cuoriconnessi.it
- Stop al bullismo: http://www.stopalbullismo.it
- Commissariato di P.S.: https://www.commissariatodips.it
- NOTRAP - Liberi dal bullismo: http://www.notrap.it
- BULLI STOP - Centro Nazionale Contro il Bullismo: https://www.bullistop.com
- Hackathon – Curare le relazioni: https://sites.google.com/isdellacqua.edu.it/hackathon
- Save the Children: https://www.savethechildren.it/blog-notizie/la-legge-contro-il-fenomeno-delcyberbullismo-5-punti

6.2 Allegati

Modulo per prima segnalazione di episodi di bullismo e cyberbullismo (**Allegato A**)

Modulo di valutazione approfondita (**Allegato B**)

Modulo di monitoraggio (**Allegato C**)

Modulo di denuncia alle autorità competenti (**Allegato D**)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
SCUOLA STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO "A. BERTOLA"
Via Euterpe, 16 – 47923 RIMINI (RN)
Tel: 0541 770040
Codice Mecc.: RNMM02100X - Cod. Fisc.: 91033170407 - Cod. FATT.PA: UFGM5W
PEC: rnmm02100x@pec.istruzione.it - E-MAIL: rnmm02100x@istruzione.it
SITO: www.scuolabertola.edu.it

Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e cyberbullismo

Data: _____

1. La persona che segnala il caso di presunto bullismo è:
 - ○ La vittima, nome _____
 - ○ Un compagno della vittima, nome _____
 - ○ Madre/ Padre/ Tutore della vittima, nome _____
 - ○ Insegnante, nome _____
 - ○ Altri (esempio: psicologo): _____

2. Vittima _____ Classe _____
 Altre vittime _____ Classe _____
 Altre vittime _____ Classe _____

3. Bullo o i bulli (o presunti)
 Nome _____ Classe _____
 Nome _____ Classe _____
 Nome _____ Classe _____

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.

5. Quante volte sono successi gli episodi?

Valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione

Nome del membro del team che compila lo screening:

Data:

Scuola:

1. Data della segnalazione del caso di bullismo:

2. La persona che ha segnalato il caso di bullismo era:

- ◯ La vittima
- ◯ Un compagno della vittima, nome
- ◯ Madre/ Padre della vittima, nome
- ◯ Insegnante, nome
- ◯ Altri:

3. Nome e ruolo della persona della scuola che ha compilato il modulo del pre-screening:

4. Vittima, nome Classe:
 Altre vittime, nome Classe:
 Altre vittime, nome Classe:

5. Il bullo o i bulli
 Nome Classe:
 Nome Classe:
 Nome Classe:

6. Che tipo di prepotenze sono accadute? Dare esempi concreti degli episodi

7. In base alle informazioni raccolte, che tipo di bullismo è avvenuto?

- ☐ 1) è stato offeso, ridicolizzato e preso in giro in modo offensivo;
- ☐ 2) è stato ignorato completamente o escluso dal suo gruppo di amici;
- ☐ 3) è stato picchiato, ha ricevuto dei calci, o è stato spintonato;
- ☐ 4) sono stati messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad "odiarlo";
- ☐ 5) gli sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti);
- ☐ 6) è stato minacciato o obbligato a fare certe cose che non voleva fare;
- ☐ 7) gli hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia, colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere;
- ☐ 8) ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti o att;
- ☐ 9) è stato escluso da chat di gruppo, da gruppi WhatsApp, o da gruppi online;
- ☐ 10) ha subito le prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post o fotografie sui social media

- ☐ 11) ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account (e-mail, Facebook…), rubrica del cellulare…

Altro:

8. Quante volte sono successi gli episodi di bullismo?

9. Quando è successo l'ultimo episodio di bullismo?

10. Da quanto tempo il bullismo va avanti?

11. Si sono verificati episodi anche negli anni precedenti?

12. Sofferenza della vittima:

La vittima presenta…	Non vero	In parte - qualche volta vero	Molto vero - spesso vero
Cambiamenti rispetto a come era prima	○	○	○
Ferite o dolori fisici non spiegabili	○	○	○
Paura di andare a scuola (non va volentieri)	○	○	○
Paura di prendere l'autobus – richiesta di essere accompagnato - richiesta di fare una strada diversa	○	○	○
Difficoltà relazionali con i compagni	○	○	○
Isolamento / rifiuto	○	○	○
Bassa autostima	○	○	○
Cambiamento nell'umore generale (è più triste, depressa, sola/ritirata)	○	○	○
Manifestazioni di disagio fisico-comportamentale (mal di testa, mal di pancia, non mangia, non dorme…)	○	○	○
Cambiamenti notati dalla famiglia	○	○	○
Impotenza e difficoltà a reagire	○	○	○

Gravità della situazione della vittima:

1	2	3
Presenza di tutte le risposte con livello 1	**Presenza di almeno una risposta con livello 2**	**Presenza di almeno una risposta con livello 3**
VERDE	**GIALLO**	**ROSSO**
○	○	○

Sintomatologia del bullo:

Il bullo presenta…	Non vero	In parte - qualche volta vero	Molto vero-spesso vero
Comportamenti di dominanza verso i pari	○	○	○
Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli	○	○	○
Uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei	○	○	○
Mancanza di paura/preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni	○	○	○
Assenza di sensi di colpa (se e rimproverato non dimostra sensi di colpa)	○	○	○
Comportamenti che creano pericolo per gli altri	○	○	○
Cambiamenti notati dalla famiglia	○	○	○

Gravità della situazione del bullo:

1	2	3
Presenza di tutte le risposte con livello 1	**Presenza di almeno una risposta con livello 2**	**Presenza di almeno una risposta con livello 3**
VERDE ○	**GIALLO** ○	**ROSSO** ○

Fenomenologia del bullismo: il gruppo e il contesto

13. Da quanti compagni è sostenuto il bullo?

14. Gli studenti che sostengono attivamente il bullo

Nome Classe

Nome Classe

Nome Classe

15. Quanti compagni supportano la vittima o potrebbero farlo?

16. Gli studenti che possono sostenere la vittima (nome, classe)

Nome Classe
Nome Classe
Nome Classe

16. Gli insegnanti sono intervenuti in qualche modo?

17. La famiglia o altri adulti hanno cercato di intervenire?

18. La famiglia ha chiesto aiuto?

DECISIONE

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delinea come livello di priorità dell'intervento:

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE
Codice verde	Codice giallo	Codice rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	**Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati**	**Interventi di emergenza con supporto della rete**
○	○	○

SCHEDA DI MONITORAGGIO

PRIMO MONITORAGGIO

In generale la situazione è:

Migliorata ☐

Rimasta invariata ☐

Peggiorata ☐

Descrivere come:

SECONDO MONITORAGGIO

In generale la situazione è:

Migliorata ☐

Rimasta invariata ☐

Peggiorata ☐

Descrivere come:

TERZO MONITORAGGIO

In generale la situazione è:

Migliorata ☐

Rimasta invariata ☐

Peggiorata ☐

Descrivere come:

QUARTO MONITORAGGIO

In generale la situazione è:

Migliorata ☐

Rimasta invariata ☐

Peggiorata ☐

Descrivere come:

Ministero dell'Istruzione

Facsimile

SEGNALAZIONE di evento o situazione di RISCHIO a Forze di Polizia / Autorità Giudiziaria



ISTITUTO SCOLASTICO segnalante:

indirizzo: _____recapito telefonico:

Dirigente Scolastico:

Referente:

Descrizione del fatto o situazione di rischio

(modalità, luogo, data, testimoni con nome e cognome)

PERSONE indicate quali AUTORI del fatto o situazione di rischio

(con indicazione delle generalità e di ogni elemento utile alla loro identificazione, ad esempio: parente, amico, vicino di casa, conoscente…)

ALLEGATI

(relazioni, segnalazioni pregresse, elaborati dello studente riconducibili alla vicenda, comunicazioni scuola/famiglia, eventuali certificati medici e quanto altro utile alla ricostruzione dei fatti)

LUOGO DATA

FIRMA
Il Dirigente Scolastico